



REGIONE MOLISE

Dipartimento Terzo

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

DGR 241/2022. AVVISO RIVOLTO AI COMUNI MOLISANI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE E AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - NIDO, MICRONIDO E SEZIONE PRIMAVERA - NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023.

Art.1 - Finalità

Il presente avviso viene emanato al fine di sostenere e ampliare sul territorio regionale la rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia rivolti alla fascia di età compresa tra zero e 36 mesi, con il contributo di progetti specifici promossi dai Comuni molisani nel periodo compreso tra il 1 settembre 2022 e il 31 luglio 2023.

Art.2 - Quadro normativo di riferimento

Il presente bando viene emanato con riferimento al seguente quadro normativo:

- a) art. 1, c. 630 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che ha previsto l'attivazione in via sperimentale di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi";
- b) Accordo quadro tra Governo, Regioni e Province autonome, Province, Comuni sancito in sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, la cui durata è stata prorogata con successivi provvedimenti, finalizzato alla realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volto a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia ed a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi rivolti ai bambini da zero a sei anni;
- c) legge regionale 6 maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali";
- d) Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 13/2014, n. 1/2015- artt. 36, 37 e 38 in ordine alle modalità organizzative e gestionali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- e) D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, che persegue la finalità di promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;
- f) DGR n. 37 del 16.02.2022, ha approvato la programmazione triennale regionale degli interventi finanziati dal Fondo 0-6 in attuazione dell'Intesa rep. atti 82/CU del 8.07.2021, attuativa specificatamente dell'art. 12, c.4 del d.lgs. 65/2017 e del DM 89/2022 di riparto delle risorse tra le regioni italiane, con assegnazione per l'anno 2022, della somma statale di € 1.237.789,40 (All. A1 - 2022);
- g) la DGR n. 188/2022 di approvazione della convenzione con il Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e il Decreto n. 239 del 28.01.2022 di riparto dei contributi da destinarsi esclusivamente alle sezioni Primavera gestite da scuole paritarie per l'a.e. 2022-2023;
- f) Delibera di G.R. n. 241 del 18.07.2022 quale atto di indirizzo all'attivazione dei servizi per la prima infanzia per l'anno educativo 2022-2023.

Art.3 – Soggetti beneficiari dell'Avviso

I destinatari della procedura sono prioritariamente i comuni molisani che hanno presentato manifestazione d'interesse all'attivazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia, ai sensi della Delibera di G.R. n. 347 del 15 ottobre 2021 per il triennio 2021-2022 il cui elenco è stato approvato con DD n. 6447/2021. La partecipazione è aperta anche agli altri comuni secondo le disposizioni dell'art. 13 del presente avviso.

La partecipazione avviene mediante l'invio di apposita domanda redatta secondo lo schema allegato al presente avviso.

Art. 4 - Soggetti attuatori del progetto

Per la gestione dei servizi di cui al presente avviso i Comuni potranno avvalersi, in qualità di soggetto realizzatore, delle seguenti categorie di soggetti:

- a) Scuole dell'infanzia;
- b) scuole dell'infanzia paritarie;
- c) soggetti privati del c.d. "Terzo Settore" imprese sociali (cooperative sociali, ONLUS, Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni di Volontariato,) con esperienza documentata di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, ricadenti nelle categorie di cui al Regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015 - Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6.5.2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali (Pubblicato nel BURM n.5 del 28.2.2015);
- d) soggetti privati (ditte individuali, s.r.l., s.n.c., s.p.a, ecc.) con esperienza documentata di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia ricadenti nelle categorie di cui al Regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015 - Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6.5.2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali (Pubblicato nel BURM n.5 del 28.2.2015).

E' consentita la presentazione di progetti da parte di ATI nel caso il soggetto in possesso dei requisiti professionali assumerà il ruolo di capofila.

Art. 5 - contributo economico

Per ogni progetto presentato dai Comuni molisani e sulla base dei requisiti di ciascuna tipologia di servizio di cui al Regolamento regionale n.1/2015 - artt. 36,37 e 38, sarà concesso un contributo economico da porzionare rispetto:

- b) al numero di bambini effettivamente frequentanti il servizio;
- c) alla durata giornaliera del servizio (part time, full time).

La fascia di utenza è determinata dal numero di bambini frequentanti il servizio come risultante agli atti del Comune ed attestata, con espressa dichiarazione dal RUP del Comune, in sede di candidatura dei progetti mediante produzione di elenco analitico degli iscritti in conformità all'Allegato C del presente avviso.

Le fasce dei servizi all'infanzia, in relazione al numero dei bambini minimo e massimo, sono definiti dal regolamento regionale 1/2015 e pertanto sono inderogabili nel loro numero minimo per tutta la durata del servizio pena la revoca del contributo concesso.

Contributi max concedibili:

➤ **Servizio Asilo Nido (art.36 R.R.)**

min. 17- max 24 bambini (3 mesi/10 - 36 mesi)

FASCIA 2 – da 17 a 24 bambini

orario part time da 5 a 6 ore = € 40.000,00

orario full time da 7 a 9 ore = € 60.000,00

➤ **Micro-Nido (art.37 R. R.)**

min. 6- max 16 bambini (3 mesi/10 - 36 mesi)

FASCIA 1 – da 6 a 8 bambini

orario part time da 5 a 6 ore = € 25.000,00

orario full time da 7 a 9 ore = € 45.000,00

FASCIA 2 – da 9 a 16 bambini

orario part time da 5 a 6 ore = € 30.000,00

orario full time da 7 a 9 ore = € 50.000,00

➤ **Servizio Sezioni primavera (art. 38 Reg. Reg)**

min. 5- max 20 bambini (24 -36 mesi che compiono 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022)

FASCIA 1 – da 5 a 10 bambini

orario part time da 5 a 6 ore = € 20.000,00

orario full time da 7 a 9 ore = € 28.000,00

FASCIA 2 – da 11 a 20 bambini

orario part time da 5 a 6 ore = € 32.000,00

orario full time da 7 a 9 ore = € 40.000,00

La candidatura di servizi full time da parte dei comuni è ammessa a condizione che, nel Comune, almeno i 2/3 delle famiglie richiedenti il servizio abbiano reali esigenze per ragioni lavorative e/o familiari documentate. Il Comune richiedente, pertanto, si assume la responsabilità di accertare la sussistenza di tale condizione in sede di acquisizione iscrizioni al servizio per la prima infanzia.

Il servizio, sia part time che full time, deve essere tassativamente erogato per almeno cinque giorni a settimana.

Il contributo finanziario sarà corrisposto in proporzione ai mesi di effettiva erogazione dei servizi decorrenti dalla data di inizio attività o dall'affidamento del servizio se precedente in conformità al presente avviso. La durata minima del servizio non può essere inferiore a 6 mesi su 8 per le Sezioni primavera e 8 mesi su 10 per gli altri servizi, fermo restando la corrispondente rimodulazione in proporzione, del contributo concesso.

L'attivazione del servizio per la prima infanzia per un periodo inferiore alla soglia minima comporta la revoca dell'intero contributo, e non saranno riconosciute le risorse economiche relative ai periodi in cui il servizio non sia stato effettivamente reso, ad eccezione di cause di forza maggiore da giustificare e tempestivamente comunicare agli uffici regionali.

Per gli interventi inerenti all'anno educativo 2022/2023 in nessun caso potranno essere riconosciuti contributi a favore del Comune per spese sostenute fuori dal periodo di effettivo svolgimento del servizio e/o non pertinenti al medesimo.

Art. 6 - Compartecipazione finanziaria del Comune Beneficiario

Il Comune beneficiario è tenuto a contribuire alla realizzazione dei progetti socio-educativi. La compartecipazione, quale contributo aggiuntivo ai fondi statali e regionali, non può essere inferiore al 20% di questi ultimi.

La compartecipazione può essere conferita in forma monetaria e/o non monetaria secondo la formula prescelta da ciascun Comune in sede di candidatura del progetto.

In aggiunta alla predetta compartecipazione, il Comune dovrà destinare al finanziamento del servizio, le risorse eventualmente assegnate dallo Stato al medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 172 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire.

Art. 7 - Raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti gestori

I Comuni partecipano alla realizzazione dei servizi socio-educativi per l'a.e. 2022-2023 mediante gestione diretta ovvero con affidamento dei servizi a soggetti privati nel rispetto delle prescritte norme di cui al Codice dei Contratti vigente (d.lgs. 50/2016).

Gli operatori economici devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti dall'art.80 del d.lgs 50/2016, di quanto segue:

- a) dei comprovati requisiti di cui all'art. 38 del Regolamento regionale n. 1/2015;
- b) dell'autorizzazione e accreditamento al servizio, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento regionale;
- c) della certificazione UNI 11304/2003 al fine di attestare gli standard di qualità del servizio assicurato dal soggetto gestore. Qualora la certificazione non sia posseduta dal soggetto gestore all'atto dell'affidamento del servizio, limitatamente al corrente anno educativo 2022-2023, la stessa dovrà essere acquisita entro 6 mesi dall'affidamento del servizio.

I Comuni, prima dell'avvio dell'attività, sottoscrivono i disciplinari del servizio con gli operatori economici nel rispetto delle disposizioni del suddetto regolamento e delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici ai sensi del d.lgs. 50/2016 nei quali danno atto della condizione sub c).

I Comuni, al fine del calcolo del contributo spettante, inviano alla Regione Molise una comunicazione d'inizio delle attività recante:

- il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con relativo contatto telefonico e l'e-mail. Eventuali sostituzioni del RUP dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Programmazione delle Politiche Sociali;
- il numero dell'atto di affidamento del servizio;
- la data di effettivo inizio del servizio;
- conferma del numero di iscritti comunicato in sede di candidatura del progetto.

Art.8 - Obblighi dei soggetti attuatori

I Comuni raccolgono le adesioni al servizio da parte delle famiglie nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e privacy.

La gestione del servizio deve essere assicurata per un periodo massimo di mesi 10 e minimo di mesi 8 mesi per il nido e micronido e 6 mesi per le sezioni primavera nel periodo compreso tra il 01/09/2022 ed il 31/07/2023 e secondo le modalità prescritte dal Regolamento n. 1/2015 di attuazione della Legge Regionale n. 13/2014 e delle altre normative vigenti in materia.

L'avvio del servizio, antecedente alla data di approvazione dell'elenco definitivo dei progetti ammessi a finanziamento, dovrà essere documentato con espresso atto di affidamento, pena il mancato riconoscimento della spesa relativa al predetto periodo e dell'eventuale rimodulazione del relativo contributo assegnato qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 9 - Obbligo di attività di formazione

I Comuni assegnatari delle risorse a valere sul Fondo 0-6 del Ministero dell'Istruzione, e nel limite di detto importo, nel rispetto di quanto previsto dal Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025, **sono tenuti a destinare una quota non inferiore al 10% dell'importo del contributo annuale statale per interventi di formazione**, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo, e per l'istituzione e il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali.

La relativa quota verrà quantificata dalla Regione Molise in sede di ripartizione delle risorse del Fondo 0-6. La quota suddetta deve essere rendicontata da ciascun comune tassativamente per tale finalità pena la non utilizzabilità della stessa.

Art.10 - Compartecipazione delle famiglie al costo del servizio

Per i servizi per la prima infanzia, trattandosi di servizi a domanda individuale, è prevista la compartecipazione economica delle famiglie.

Il Comune assicura il controllo sulle frequenze dei bambini al servizio, sul corretto calcolo della retta e sui pagamenti delle quote di compartecipazione da parte delle famiglie.

Eventuali riduzioni/esoneri dal pagamento delle rette devono essere formalmente autorizzate dal Comune sulla base di specifico regolamento comunale del servizio. Il provvedimento di esonero deve essere acquisito agli atti di rendicontazione e prodotti alla Regione qualora richiesto.

Le eventuali minori entrate da rette di frequenza conseguenti all'esonero totale o parziale eventualmente accordato dal Comune alle famiglie, devono essere compensate in forma di cofinanziamento monetario al servizio da parte del Comune in aggiunta a quello previsto in sede di candidatura del progetto.

In caso di rinuncia al servizio da parte dell'utente e di mancato pagamento della quota mensile per oltre un terzo del periodo di durata dello stesso, a compensazione, il Comune può integrare la minore entrata mediante aumento del cofinanziamento in forma monetaria al fine di assicurare la copertura dei costi fissi di gestione e, se del caso, il mantenimento della fascia di contributo acquisita in sede di approvazione del progetto.

Ai fini della quantificazione della compartecipazione delle famiglie al costo del servizio, i Comuni, nella determinazione delle rette di frequenza ai servizi, devono tener conto anche della normativa vigente in materia di erogazione del **bonus asili nido** destinati alle famiglie per i servizi all'infanzia.

La determinazione delle rette di frequenza da parte dei Comuni avviene nel rispetto del Regolamento regionale n.1/2015 e dei rispettivi regolamenti comunali per i servizi all'infanzia coerentemente con i servizi analoghi gestiti dal comune.

Le quote di compartecipazione e i relativi valori ISEE, come definiti nel Regolamento regionale n.1/2015 e di seguito riportati, sono da intendersi derogabili, in aumento, nel solo caso di adozione dei relativi regolamenti comunali, ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art.73 del suddetto Regolamento regionale.

servizi con orario da 5 a 6 ore per 5 giorni a settimana

- contribuzione fissa, mensile a bambino, di euro 50,00;
- contribuzione variabile, mensile a bambino, pari a non meno di euro 50,00 da versare in ragione dell'ISEE familiare 2022, in corso di validità, come indicato nella seguente tabella:

Valore ISEE	Percentual e applicata	Quota compartecipazione mensile
ISEE < 4.000,00	0%	-
da 4.001,00 a 6.500,00	15%	7,50
da 6.501,00 a 9.000,00	30%	15,00
da 9.001,00 a 11.500,00	45%	22,50
da 11.501 a 14.000,00	60%	30,00
da 14.001 a 16.500,00	75%	37,50
ISEE > 16.001,00	100%	50,00

servizi con orario da 7 a 9 ore per 5 giorni a settimana:

- contribuzione fissa mensile a bambino, pari ad euro 80,00;
- contribuzione variabile pari ad almeno euro 80,00 mensile a bambino, da versare in ragione dell'ISEE familiare in corso di validità 2022 come indicato nella tabella seguente:

Valore ISEE	Percentuale applicata	Quota compartecipazione mensile
ISEE < 4.000,00	0%	
da 4.001,00 a 6.500,00	15%	12,00
da 6.501,00 a 9.000,00	30%	24,00
da 9.001,00 a 11.500,00	45%	36,00
da 11.501 a 14.000,00	60%	48,00
da 14.001 a 16.500,00	75%	60,00
ISEE > 16.001,00	100%	80,00

Art. 11 – Valutazione dell'ammissibilità delle domande

La valutazione di ammissibilità dei progetti pedagogici sarà effettuata da apposita Commissione a tale scopo costituita e in conformità ai criteri di cui alla norma UNI 11304/2003 in relazione ai seguenti requisiti in generale:

- ✓ Programmazione educativa
- ✓ Finalità del progetto e obiettivi
- ✓ Organizzazione del servizio e gestione delle attività
- ✓ Gestione Risorse (strumentali ed umane)
- ✓ Strumenti di valutazione della qualità del progetto educativo

A conclusione della fase di valutazione, il Dirigente del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali, con proprio atto, provvede all'approvazione della graduatoria dei progetti finanziabili all'esito delle valutazioni della Commissione con assegnazione delle risorse per ciascun progetto con indicazione della quota vincolata del Fondo 0-6 destinata alla formazione.

L'ammissibilità del progetto al contributo verrà valutato sulla base dei seguenti parametri:

PROGETTO PEDAGOGICO (max 10 cartelle A4 font 12, interlin.1,5)	Programmazione, finalità e obiettivi del progetto educativo (come da progetto educativo)	Da 0 a 30	
	Organizzazione del servizio e gestione delle attività (come da progetto educativo). Per le Sezioni Primavera la valutazione tiene anche conto della specificità del progetto in ordine alla continuità organizzativa e didattica con le scuole dell'infanzia o i nidi di cui sono aggregate	Da 0 a 20	
	Adeguatezza delle risorse strumentali ed umane (come da piano finanziario dettagliato) e del piano formativo	Da 0 a 30	
	Valutazione proposta progettuale		Max Punti 80
PREMIALITA'	Co-finanziamento comunale monetario >20%		Max Punti 10
	Possesso della Certificazione UNI 11034:2003 attestante i requisiti oggettivi di valutazione della qualità del progetto educativo	Da 0 a 10	Punti 10
			Max Punti 100

Non saranno dichiarati ammissibili i progetti che non raggiungeranno una valutazione minima di almeno 70 punti su 100.

I progetti verranno ammessi a contributo fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui alla DGR 241/2022.

Art.12 - Risorse finanziarie

Le fonti di finanziamento destinate agli interventi per i servizi all'infanzia da assegnare ai comuni sono quelle indicate nell'atto di programmazione DGR 242/2022:

- risorse del Ministero dell'Istruzione a valere sul Fondo 0-6;
- risorse del Ministero dell'Istruzione destinate esclusivamente al finanziamento delle "Sezioni Primavera" paritarie come da Accordo con USR del Molise;
- risorse che si renderanno disponibili a valere sul bilancio regionale - esercizio finanziario 2022;

- compartecipazione dei Comuni non inferiore al 20% del contributo complessivo;
- compartecipazione delle famiglie

La Regione Molise si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, prima dell'avvio dei servizi per ragioni di pubblico interesse, senza che i Comuni richiedenti possano vantare diritti.

Art. 13. Finanziamento dei singoli progetti ammessi

Ciascun Comune potrà presentare proposte progettuali per l'attivazione di più servizi educativi per l'infanzia, di cui agli artt. 36, 37 e 38 del Regolamento regionale n. 1/2015, da attivare nell'a.e. 2022-2023.

Il/i servizio/i candidato da ciascun comune a finanziamento, oltre il primo, che abbia/no ottenuto una valutazione utile ai fini della graduatoria di merito, sarà/saranno finanziati subordinatamente alla disponibilità di risorse stanziata e in ordine di punteggio in graduatoria.

Più servizi della stessa tipologia possono essere candidati da uno stesso comune, a condizione che vi siano richieste di iscrizioni, documentate, che non possano essere soddisfatte con il primo servizio per raggiungimento del numero massimo di iscritti come fissato dal regolamento regionale 1/2015 e dal presente avviso.

- a) Primo progetto utile di ogni Comune di cui alla DD 6447/2021
- b) Secondo progetto utile tipologia servizio "Sezioni Primavera", per Comuni di cui alla DD 6447/2021 quale specifica linea di intervento del fondo 0-6
- c) Primo progetto di nuovi Comuni
- d) Progetti oltre il secondo di qualsiasi tipologia dei Comuni di cui alla DD 6447/2021
- e) Progetto oltre il primo di nuovi Comuni riferito unicamente alle Sezioni Primavera quale specifica linea di intervento del fondo 0-6
- f) Progetto oltre il primo di nuovi Comuni servizi nido e micronido

Art. 14 Spese ammissibili

Sono ammissibili a rendicontazione del contributo le spese sostenute dal soggetto realizzatore, così come riconosciute ed approvate dal Comune beneficiario con proprio provvedimento amministrativo rientranti nel periodo di effettivo svolgimento del servizio ricomprese in quelle di seguito elencate:

1. **spese per personale educativo** (compreso tirocini formativi) in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento n.1/2015;
2. **spese per il personale ausiliario** (assistenti all'infanzia, ausiliari dedicato alla vigilanza dei bambini, cuochi (solo per i progetti con attività full time) e tirocini formativi. L'ammissione della spesa del personale verrà considerata ammissibile solo se coerente con lo specifico CCNL che deve essere indicato dal soggetto gestore.
3. **spese di coordinamento del servizio.** Ammesse nel limite del 10% della spesa del personale con allegazione del CV del coordinatore e dettagliata relazione sull'attività dello stesso. La spesa per eventuali incarichi diversi dal lavoro dipendente, per sostituzione di personale, è inclusa nel limite di cui al presente punto;
4. **spese per l'acquisto di materiale inventariabile.** La spesa destinata all'acquisto di complementi d'arredo per interni e/o esterni destinati agli spazi ove si svolge il servizio è ammessa nel limite del 10% del contributo regionale concesso;
5. **spese per l'acquisto di materiali di consumo destinato ad** attività ludiche, di laboratorio, educative e didattiche. Tutto il materiale deve essere conforme agli standard europei fissati per la composizione del materiale destinato all'infanzia;
6. **spese per fornitura servizio mensa** (catering). Sono ammesse solo per i servizi attivati con modalità full-time. Tali spese devono essere destinate prevalentemente ad acquisti di derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti somministrati ai bambini sulla base di menù alimentari validati e controllati dal punto di vista nutrizionale nel rispetto delle vigenti normative in materia sul cui rispetto vigila il Comune;
7. **spese per la locazione degli immobili** destinati al servizio;
8. **spese per utenze afferenti il servizio**;
9. **spese inerenti all'igiene e alla pulizia dei locali utilizzati per il servizio** socio-educativo;
10. **spese per la sanificazione dei locali utilizzati e per la fornitura di DPU** e igienizzanti rientrano nella categoria delle spese per servizi di pulizia e materiale di consumo in attuazione normativa COVID-19;
11. **spese per interventi di formazione**, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale educativo e non oltre che per l'istituzione e il

funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali nel limite minimo della quota del contributo ministeriale Fondo 0-6 come comunicata dalla Regione;

12. **le spese per consulenza amministrativo/contabile** sono ammesse nel limite della loro afferenza alla gestione del servizio come specificato nel Regolamento 1/2015 e non possono superare il 5% del finanziamento regionale concesso. Sono ricomprese nella voce anche le spese per l'attuazione della normativa sulla sicurezza;
13. **le spese per specifici progetti** sono ammissibili solo se i relativi progetti sono oggetto di valutazione in sede di candidatura dei progetti e presenti nel piano finanziario. La spesa è ammessa nel limite del 5% del costo del progetto;
14. **i tirocini formativi di personale** sono ammessi, nell'ambito della spesa per il personale, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia. La spesa è ammissibile nel limite della spesa rendicontata, a condizione che il tirocinio sia stato inserito nel progetto approvato dalla Regione e previa trasmissione in sede di rendicontazione di copia della nota di comunicazione del tirocinio al competente ufficio regionale;

Le spese non ricomprese nel suddetto elenco, anche se afferenti al servizio, costituiscono spese non ammissibili ai fini del riconoscimento della spesa e dell'erogazione dei contributi.

Liberalità in genere e oneri di "Apostolato" ovvero **liberalità erogate anche a favore di ordini religiosi a qualsivoglia titolo, non sono ammesse a finanziamento** a valere sui fondi pubblici e pertanto la relativa spesa non va esposta nella rendicontazione.

Spese di manutenzione straordinaria dei locali ove si svolge il servizio non sono ammesse, anche se sostenute dal Comune nell'ambito del cofinanziamento non monetario. Gli interventi di edilizia scolastica, per strutture a titolarità pubblica sono oggetto di altra linea di intervento del Fondo 0-6 cui i comuni possono accedere previa partecipazione al relativo avviso regionale.

Qualora l'edificio non sia interamente destinato al servizio educativo, deve essere assicurata l'autonomia funzionale del servizio educativo candidato sia sul piano strutturale che finanziario.

Non possono essere ammesse a rendicontazione, in nessun caso, entrate o spese non riferite al servizio candidato e sostenute in un periodo non ricompreso tra il 01.09.2022 - 31.07.2023 secondo le prescrizioni di cui al presente avviso.

Art. 15 – Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente Avviso, unitamente ai relativi allegati sub A), B), C) e D), **firmati digitalmente** dal responsabile del servizio, **devono essere inviate a pena di esclusione, entro il 16.09.2022, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it utilizzando la modulistica allegata al presente avviso.**

L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o ritardi nella trasmissione delle domande dovuta a malfunzionamento della rete telematica, a caso fortuito o a forza maggiore.

La modulistica, unitamente al presente Avviso, sarà resa disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise – area tematica Politiche Sociali.

Nella medesima area tematica del sito istituzionale saranno pubblicati tutti gli atti amministrativi connessi e conseguenti alla presente procedura con valenza di notifica ai Comuni interessati.

Le domande ed i documenti firmati digitalmente non necessitano di autentica, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, D.P.R. n. 445/2000, né di copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.

Art.16 - Obblighi dei Comuni beneficiari

I Comuni beneficiari del contributo si impegnano a realizzare i servizi oggetto del presente Avviso, pena revoca del contributo, così come approvato nella proposta progettuale, nel periodo compreso dalla 01.09.2022-30.09.2023 per 10 mesi ed almeno 6 mesi consecutivi (in quest'ultimo caso con proporzionale riduzione del contributo regionale) e nel rispetto delle modalità prescritte nel Titolo III "Strutture e servizi sociali riconosciuti", Capo II "Strutture e servizi per la prima infanzia" del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune esercita il controllo diretto sul buon andamento e sulla qualità dei servizi socio-educativi affinché il servizio venga svolto nel rispetto della proposta progettuale e di tutte le norme vigenti di riferimento sia statali che regionali.

Il Comune beneficiario, quale Ente attuatore del progetto, è tenuto, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, a fornire all'Amministrazione Regionale i necessari dati relativi all'avanzamento finanziario e fisico del progetto al fine di permettere alla Regione di adempiere agli

obblighi di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e alla relativa fonte finanziaria.

I comuni si impegnano a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al presente avviso e della vigente normativa in materia, da parte dei soggetti gestori affidatari del servizio mediante sottoscrizione di apposita convenzione/contratto di servizio.

Il comune, in quanto Ente attuatore del progetto è inteso quale unico referente del servizio nei rapporti con la Regione Molise.

Art. 17 - Rendicontazione della spesa

I Comuni devono produrre il rendiconto dei costi afferenti alla gestione del servizio svolto nel periodo 01.09.2022-31.07.2023.

La rendicontazione della spesa è complessiva del costo sostenuto per la gestione del servizio.

La documentazione dovrà essere acquisita, in formato digitale agli atti del comune e sarà a cura del RUP, su richiesta del competente ufficio regionale mediante invio della medesima esclusivamente in formato digitale.

La rendicontazione finale del servizio deve essere approvata con specifico provvedimento amministrativo del responsabile comunale (preferibilmente per ciascun singolo intervento) e dovrà riguardare l'intero costo del servizio. L'atto dovrà essere quindi trasmesso alla Regione Molise – Servizio Programmazione Politiche sociali, unitamente ai modelli debitamente compilati secondo il format che verrà inviato ai comuni, a cura del competente ufficio regionale, in allegato a circolare operativa.

Nel modello di rendicontazione analitico da produrre alla Regione Molise, essa deve evidenziare ogni la spesa al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ove applicata, in quanto quest'ultima non afferisce alle voci di costo ammissibili ai fini del presente avviso.

Devono essere rendicontate, in modo analitico, anche le spese afferenti il co-finanziamento comunale non monetario e le entrate da rette.

Ai fini della rendicontazione della prescritta quota di compartecipazione del comune al Fondo 0-6, anche in forma non monetaria, la spesa deve essere tassativamente documentata specificatamente per il servizio e non può essere cumulativa nel caso di uso di immobili ad uso promiscuo. Fuori da tale ipotesi, in caso di spesa comune a più servizi e/o a locali ad uso promiscuo, la stessa deve essere imputata con il criterio individuato in sede di presentazione del progetto nel piano finanziario.

La determina di approvazione della rendicontazione e il relativo allegato dovrà essere inviata alla Regione Molise entro e non oltre il 31/08/2023 con unico invio per singolo servizio al protocollo dell'Ente mediante Pec.

La rendicontazione dovrà includere la dimostrazione delle spese finanziate con la quota di co-finanziamento a carico del Comune, pena la riduzione equivalente del contributo regionale;

La rendicontazione finale dovrà giustificare l'intero costo del servizio, conformemente al piano finanziario presentato in sede di candidatura a dimostrazione del completo utilizzo di tutte le seguenti entrate conseguite a fronte della gestione del servizio e del presente avviso:

- Contributo Fondo 0-6
- RisorseUSR
- Risorse regionali
- co-finanziamento a carico del Comune monetario e/o non monetario
- entrate da rette di frequenza del servizio versate dalle famiglie

Art. 18 - Rimodulazione del contributo pubblico

Si procederà alla rimodulazione del contributo nel caso in cui la spesa del servizio rendicontata sia inferiore alla somma tra il contributo statale e regionale e il cofinanziamento monetario/monetario comunale (voci D<A1+A2+A3+A4 del Piano finanziario).

Nel caso risorse pubbliche erogate in eccedenza, i fondi regionali andranno rimborsati alla Regione Molise, mentre quelli statali resteranno nelle casse dei Comuni in attesa di disposizioni circa la loro riprogrammazione.

Le risorse statali eccedenti, eventualmente non riprogrammabili per qualsivoglia motivo, saranno oggetto di giro fondo ad altro comune su indicazione del competente ufficio regionale.

Art. 19 – Determinazione dirigenziale di approvazione della Rendicontazione della spesa

Il Comune beneficiario del finanziamento, di cui al presente avviso, approva la rendicontazione con proprio provvedimento amministrativo da trasmettere al Servizio Programmazione Politiche sociali unitamente al prospetto analitico che sarà all'uopo inviato dall'ufficio competente ai fini delle verifiche del caso.

Non si reputano conformi a quanto stabilito nel presente avviso, i provvedimenti di *"mera presa d'atto della rendicontazione"* come prodotta dal soggetto gestore ovvero provvedimenti di approvazione della

rendicontazione contenenti esclusivamente il "rimando" alla documentazione depositata agli atti dell'Ente, ancorché protocollati.

Il provvedimento amministrativo suddetto, anche al fine di ottemperare alle vigenti normative in materia di trasparenza degli atti, dovrà contenere esplicitamente i seguenti dati:

- a) numero degli utenti iscritti/frequentanti;
- b) ammontare delle rette introitate dal Comune (o, se del caso dal soggetto gestore);
- c) l'ammontare delle rette eventualmente non incassate con espresso riferimento all'atto di autorizzazione dell'esonero parziale o totale.
- d) fonti di finanziamento pubblico del servizio (contributo regionale e finanziamenti ministeriali, compartecipazione comunale);
- e) spese del servizio per totali (spesa del personale, spesa per acquisto di materiali di consumo, spese per servizio mensa, ecc...).
- f) assoluzione dell'obbligo di formazione con destinazione della quota pari al 5% del contributo erogato dal Ministero dell'Istruzione a valere sui fondi 0-6.

Il Responsabile del procedimento (RUP), sotto la propria responsabilità, a seguito di accurato esame della documentazione presentata dal gestore del servizio, valuta nel merito:

- a) la pertinenza qualitativa e quantitativa della spesa rispetto al servizio espletato e la idoneità della documentazione presentata in relazione alle norme fiscali di settore con esclusione di tutte le spese non giustificate e/o giustificate con documentazione non idonea;
- b) l'ammissibilità delle spese sia sul piano qualitativo che quantitativo in conformità alle prescrizioni dell'avviso pubblico.

Con l'atto di approvazione della rendicontazione, il Comune, in qualità di Ente beneficiario, è garante su tutti i controlli che sono stati effettuati al fine di assicurare il buon andamento, la trasparenza e la qualità dei servizi socio-educativi finanziati.

Art. 20 - Controlli

Il Servizio Programmazione delle Politiche Sociali, acquisiti gli atti di approvazione della rendicontazione del servizio da parte dei comuni, si riserva di procedere:

1. alla verifica a campione della veridicità:

- a) dei requisiti dichiarati dal Comune nei documenti di partecipazione all'assegnazione del contributo;
- b) della idoneità dei locali utilizzati per lo svolgimento dei servizi di cui al presente avviso anche mediante accesso alle strutture;
- c) della frequenza dei bambini iscritti mediante accesso diretto di un proprio incaricato alle strutture senza preavviso;
- d) dell'effettivo svolgimento dell'attività nel periodo dichiarato come da progetto e da piano finanziario;
- e) conformità dei documenti presentati a rendicontazione;

2. all'esercizio del diritto di accesso a tutta o parte della documentazione originale detenuta sia dal soggetto Beneficiario che dal soggetto Gestore.

La Regione Molise si riserva di disporre controlli sul servizio, anche mediante sopralluogo presso le strutture nel corso dell'anno educativo.

Art. 21 – Modalità di erogazione del contributo

La Regione Molise provvede alla stesura della graduatoria dei progetti ammessi sulla base del presente Avviso entro 20 giorni dalla scadenza del presente Avviso.

Previa comunicazione di inizio attività da parte del Comune attestante l'accettazione del contributo ed il periodo di attuazione del servizio, la Regione Molise provvede all'erogazione di una quota del contributo pari al 80% del contributo concesso.

Il saldo pari al 20% delle risorse regionali assegnate a ciascun Comune sarà liquidato entro 20 giorni dall'approvazione con determina dirigenziale regionale degli esiti dell'esame della rendicontazione come presentata dai Comuni.

Le risorse di cui al presente atto sono sottoposte a specifico vincolo di destinazione.

Non si procederà ad erogare le risorse in assenza di comunicazione formale di avvio dei servizi socio-educativi da parte del Comune, conformemente a quanto dichiarato in sede di presentazione dei progetti ai sensi del presente avviso.

Art. 22 - Revoche e permanenza dei requisiti

La rinuncia da parte del Comune beneficiario del contributo assegnato per uno o più servizi per l'infanzia, o la eventuale revoca del contributo assegnato comporta il conseguente rimborso alle casse regionali delle risorse eventualmente già trasferite.

La revoca del contributo è prevista altresì nel caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal presente Avviso in corso di esercizio.

In ogni caso si procede allo scorrimento della graduatoria a condizione che vi siano i presupposti minimi di durata dei servizi di cui al regolamento regionale e al presente avviso.

Art. 23 – Trattamento dei dati e privacy

In armonia con il regolamento europeo GDPR del 2016/679 adottato il 27.04.2016 ed ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Molise, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali richiesti con il presente Bando.

Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Molise, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso degli interessati.

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dagli interessati al momento della presentazione della domanda di contributo.

Il Titolare del Trattamento è la Regione Molise.

Il Responsabile del Trattamento è il Direttore del Servizio Programmazione Politiche sociali della Regione Molise dott. Alessandro Cappuccio pec regionemolise@cert.regione.molise.it

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) istruttoria per la concessione di finanziamenti;
- b) elaborazioni statistiche;
- c) monitoraggio, studi e ricerche sull'andamento del settore.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Art. 24 - Disposizioni finali

I Comuni e i soggetti realizzatori dei servizi educativi sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza in materia di prevenzione COVID-19 in conformità alle disposizioni legislative vigenti per tutto il periodo di durata del progetto.

Art. 25 - Informazioni

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti dai RUP presso i Comuni esclusivamente via mail al seguente indirizzo di post elettronica: progsoc@regione.molise.it, citando nell'oggetto della mail: Servizi socio educativi prima infanzia a.e. 2022-2023. Richiesta informazioni.

Art. 26 - Pubblicazione

Del presente Avviso verrà data pubblicità nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it - Area tematica – Politiche sociali

Il Responsabile del Procedimento è il funzionario del Servizio di Programmazione delle Politiche Sociali dott.ssa Maria Pia De Marinis tel. 0874-429053 mail mariapia.demarinis@regione.molise.it.

Allegati

- Allegato "A" Istanza di partecipazione
- Allegato "B" Scheda Progetto 2022/2023
- Allegato "C" Elenco iscritti
- Allegato "D" Piano finanziario